



CAPITOLO 6

Paragrafo 1 -Accesso ai documenti amministrativi-

Diritto di accesso.

I procedimenti amministrativi regolati con la L. 241/1990, del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (art. 1, comma 1, lettera a), D.P.R. 451/2000).

Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi (art. 34, L. 241/1990, come sostituito dall' art. 4, comma 2, L. 265/1999). Il diritto di accesso è escluso per i documenti (art. 2, L. 241/1990, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L. 451/2001):

- Coperti dal segreto di stato;
- Concernenti i procedimenti relativi a sequestri di persona a scopo di estorsione;
- Relativi ai procedimenti per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione, il cambiamento di generalità ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia;
- concernenti, comunque, i casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

Inoltre, con D.P.R. 352/1992, e con D.P.R. 428/1998, sono state emanate le norme (previste dall'art. 24, comma 2, L. 241/1990) disciplinanti le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;



b) la politica monetaria e valutaria;

.

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Le P.A. hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa (art. 24, comma 6, L. 241/1990).

In ogni caso non è ammesso l'accesso (art. 24, comma 6, L. 241/1990) agli atti preparatori nel corso della formazione di:

- atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- procedimenti tributari;
- procedimenti relativi a sequestri di persona a scopo di estorsione;
- procedimenti per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché 'per la protezione, il cambiamento di generalità ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

Richiesta di accesso.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25, comma 2, L. 241/1990).

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi (artt. 3 e 4, D.P.R. 352/1992);

Il "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R.



352/1992, prevede una modalità di accesso formale (art. 4, D.P.R. 352/1992) ed un'altra semplificata ed informale (art. 3, D.P.R. 352/1992).

Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

Al di fuori di quest'ultimo caso, il richiedente può, comunque, sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Esito della richiesta.

La P.A. è tenuta a fornire riscontro alla richiesta, salvo le ipotesi predette in cui è consentito il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso.

Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente.

Nel caso di atti infraprocedimentali responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente (art. 4; , comma 7, D.P.R. 352/1992).

In caso di accoglimento della richiesta (art. 5, D.P.R. 352/1992), l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Il diritto di accesso, una volta che la istanza sia accolta, può esercitarsi, oltre che con esame, anche con estrazione di copia del documento (art. 25, L. 241/1990).

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia (su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate) è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura (art. 25, comma 1, L. 241/1990; art. 5, comma 7, D.P.R. 352/1992).

Rigetto dell'istanza. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (art. 25, comma 4, L. 241/1990).

In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente può (art. 25, comma 4, L. 241/1990):

- presentare ricorso, entro 30 giorni, al tribunale amministrativo regionale;
- ovvero chiedere, entro 30 giorni, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione.



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'esito della istanza al difensore civico è possibile, comunque, ricorrere al T.A.R.

In entrambe le ipotesi sopra elencate, il T.A.R. decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta, con decisione appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato (art. 25, comma 5, L. 241/1990).

In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (art. 25, comma 6, L. 241/1990).